

PBT. Phh/5  
28/02/2013



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
AODGAFAMC - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0002067 - 28/02/2013 - USCITA

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
DIREZIONE GENERALE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE, COREUTICA  
UFFICIO III

Ai Direttori di

Accademie di belle arti

Accademia nazionale di danza

Accademia nazionale di arte drammatica

Istituti superiori per le industrie artistiche

Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI  
(L.6 novembre 2012, n. 190).

**Si comunica che la L.6/11/2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha modificato l'art. 53, D.lgs. n.165/2001.**

Con la presente si forniscono pertanto le indicazioni procedurali previste dalla normativa suddetta.

A seguito della richiesta del dipendente interessato o dell'ente conferente ai fini dell'autorizzazione **"l'amministrazione deve verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente."** Si rammenta che in caso d'inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

La L.n.190/2012 ha introdotto un onere di comunicazione in capo all'ente che conferisce l'incarico, in quanto è previsto che **"Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi suddetti i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati al dipendente."**

Le SSLL vigileranno sul rispetto di questa disposizione da parte degli enti conferenti.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Si segnala inoltre che, ai sensi della nuova formulazione dell'art.53, commi 12 e 13, D.lgs.n.165/2001, **le Istituzioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, devono comunicare in via telematica, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.** La comunicazione è accompagnata da una relazione, nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti, cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Si fa presente che al fini degli adempimenti suddetti è necessario che le Istituzioni siano registrate sul sito [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it) del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione; qualora codeste Istituzioni non abbiano provveduto alla prescritta registrazione, questa deve essere compiuta tramite accreditamento/iscrizione dell'organo autorizzante l'incarico sulla base delle indicazioni contenute nella "Guida alla registrazione" del sito stesso.

**Entro il 30 giugno di ciascun anno** e con le stesse modalità le Istituzioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, devono comunque dichiarare di non aver conferito o autorizzato incarichi.

**Entro il 30 giugno di ciascun anno** le Istituzioni sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati che abbiano conferito l'incarico.

Resta inteso che le richieste di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali dei Direttori dovranno essere inviate alla scrivente Direzione Generale, la quale curerà i relativi oneri di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Bruno Civello